

Credito di imposta per sanificazione e acquisto dispositivi: ecco la percentuale concessa

Percentuale di fruizione dei crediti di imposta sanificazione e acquisto dispositivi va moltiplicata per l'importo del credito risultante dalla ultima comunicazione valida.

L' 11 settembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 302831/2020 del Direttore Ernesto Maria Ruffini con il quale si forniscono indicazioni sulla misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art 125 del Decreto Rilancio)

La percentuale del credito di imposta fruibile è pari al 15,6423%, ciò vuol dire che l'ammontare massimo fruibile è dato da:

- **il credito di imposta risultante dalla ultima comunicazione validamente presentata alla Agenzia (ai sensi del Prov. n 259854 del 10 luglio 2020) moltiplicata per 15,6423%**

Questa percentuale, secondo quanto riporta il comunicato della stessa agenzia *"è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro."*

Secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l'ammontare del credito d'imposta per sanificazioni non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro e per fruire del credito in questione bisognava presentare una domanda entro il 7 settembre scorso secondo le modalità prevista dal Provvedimento dell'Agenzia n. 259854

Si ricorda che il credito in oggetto può essere utilizzato oppure ceduto secondo le modalità e i termini stabiliti ai punti 5 e 6 del Provvedimento 259854 del 10 luglio ossia:

- il credito di imposta in relazione alle spese effettivamente sostenute può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento delle spese; ovvero in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (punti 5.5. e 5.6 del Provvedimento n 259854);
- art 122 del DL n 34 il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione è a cura del cedente **a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui si tratta, e secondo quanto riporta il comunicato stampa della Agenzia di ieri, a partire da lunedì 14 settembre.** Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito (punti 6.1, 6.2, 6.3 del Provvedimento n 259854).

Fonte: <https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29209-credito-di-imposta-per-sanificazione-e-acquisto-dispositivi-ecco-la-percentuale-concessa.html>

Olbia, 14/09/2020